

ALLEGATO 3 MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI (DANNI E VITA NON IBIPs)

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Dati dell'intermediario iscritto nella Sezione "D" del RUI, per il quale viene svolta l'attività:

Ragione sociale: BCC CreditoConsumo S.p.A.

Numero di iscrizione al RUI: D000364581

Sezione di iscrizione al RUI: D

Data di iscrizione al RUI: 15/03/2013

Sede legale: Via Lucrezia Romana 41/47, 00178 Roma

E-mail: clienti@bcccreco.bcc.it

PEC: bcccreco.affarigenerali@legalmail.it

Recapiti telefonici: Numero Verde 800.990.620

Sito internet: www.bcccreditoconsumo.it

Autorità competente alla vigilanza dell'attività di distribuzione svolta

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

SEZIONE II - Informazioni sul modello di distribuzione

La distribuzione relativamente a questa proposta/contratto è svolta per conto di:

Ragione sociale impresa di assicurazione: AXA France IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia / AXA France VIE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

BCC CreditoConsumo S.p.A. ed i soggetti che operano per la stessa *non* sono detentori di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione;

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di BCC CreditoConsumo S.p.A.;

BCC CreditoConsumo S.p.A. è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Banca S.p.A. la quale ha in essere relazioni commerciali e detiene una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto di BCC Assicurazioni S.p.A. e superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto di BCC Vita Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A..

SEZIONE IV - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, BCC CreditoConsumo S.p.A. non presta alcuna attività di consulenza prima della conclusione del contratto né fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata ai sensi dell'art. 119-ter commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

L'attività di distribuzione assicurativa è svolta dall'intermediario in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e senza fornire una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale. Nella proposizione del prodotto, dunque, BCC CreditoConsumo S.p.A. non agisce su incarico del cliente bensì per conto dell'impresa di assicurazione in forza di uno specifico accordo di distribuzione assicurativa.

L'elenco delle Imprese di assicurazione con cui BCC CreditoConsumo S.p.A. ha in essere rapporti di affari è disponibile nel sito dell'Intermediario. Il cliente ha la facoltà di chiederne la consegna o trasmissione.

Nell'ambito dell'attività di distribuzione sono adottati presidi idonei a identificare i conflitti di interesse e misure ragionevoli volte ad evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

SEZIONE V - Informazioni relative alle remunerazioni

Per il prodotto intermediato è corrisposto un compenso sotto forma di commissione inclusa nel premio assicurativo.

Nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti l'informazione relativa alla provvigione percepita e all'ammontare della provvigione pagata dall'impresa di Assicurazione, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo del premio imponibile, è contenuta all'interno del Modulo di Adesione consegnato in fase precontrattuale al richiedente finanziamento sottoscritto dal Cliente e conservato dall'Intermediario.

Provvigioni percepite dal solo Intermediario in relazione alla copertura danni (calcolate sul premio al netto delle imposte, espresse in percentuale): %.

Provvigioni percepite dal solo Intermediario in relazione alla copertura danni (calcolate sul premio al netto delle imposte, espresse in valore assoluto): €

Provvigioni percepite dal solo Intermediario in relazione alla copertura vita (calcolate sul premio al netto delle imposte, espresse in percentuale): %.

Provvigioni percepite dal solo Intermediario in relazione alla copertura vita (calcolate sul premio al netto delle imposte, espresse in valore assoluto): €

SEZIONE VI – Informazioni sul pagamento dei premi

Relativamente all'intermediazione di questo contratto, l'Intermediario, vista la propria operatività basata sull'incasso dei premi tramite SDD e/o bonifici diretti alle Compagnie e vista la mancanza di gestione di somme a favore dell'assicurato, non è soggetto agli obblighi di separazione patrimoniale di cui all'art 117 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto:

- all'Intermediario ai seguenti recapiti:
BCC CreditoConsumo S.p.A., U.O. Legale e Reclami, Via Verzegnis 15, 33100 Udine
E-mail: uff.reclami@bcccresco.bcc.it - PEC: bcccresco.affarigenerali@legalmail.it
- o all'Impresa preponente secondo le modalità e presso i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo nella relativa sezione.

Nel caso in cui il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Banca o dell'Impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

Il contraente ha la facoltà di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo alla Banca e/o all'Impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Si precisa che, in caso di rapporti di libera collaborazione tra Intermediari assicurativi ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. n.179/2012 convertito in L.221/2012, il contraente potrà presentare reclamo per iscritto alla stessa Banca secondo gli stessi riferimenti e modalità sopra indicati.

SEZIONE VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

BCC CreditoConsumo S.p.A. informa che:

- a. il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Si rinvia al DIP Aggiuntivo per la lettura di tutte le pertinenti informazioni relative ai contenuti ed alle modalità di attuazione dello stesso;
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.